

ACCORDO N. 1 del 04.04.2024

Oggetto: criteri di ripartizione tra il personale tecnico-amministrativo del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

Tra le parti

Così costituite:

1. Delegazione di Parte pubblica, nominata ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 19.04.2018 relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca 2016 – 2018 con delibera del CdA del 19.09.2023;
2. Delegazione di Parte sindacale:
 - a. Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), eletta il 5 e 7 aprile 2022
 - b. OO.SS.

Premesse

- Visto l'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021 che recita *"Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni per l'anno 2022, di 515 milioni per l'anno 2023, di 765 milioni per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni a decorrere dall'anno 2026, di cui:*

- *Omissis*

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo";

- Visto il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090), in vigore dal 23/06/2023, che all'art. 5 "Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei" prevede:

1. *All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto

LD
FF BA

previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

- Visto il D.M. n. 581 del 28.07.2022 – art. 10, c.1, lett. s – risorse per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo che assegna € 259.057;
- Visto il D.M. n. 809 del 07.07.2023 – art. 10, c.1, lett. r – risorse per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo che assegna € 268.855;
- Visto il CCNL Istruzione e ricerca 2019 – 2021 del 18.01.2024 e in particolare il comma 3, lett. t), dell'art. 81 "Soggetti e materie di relazioni sindacali";
- Visto che l'Ateneo di Brescia ha adottato il Piano Strategico 2023 – 2028, patto tra l'Ateneo, la comunità accademica – studenti e studentesse, docenti, personale – il territorio e la comunità economico-produttiva per garantire percorsi di crescita innovativa e sostenibile;
- Visto che fra gli Obiettivi del piano è compreso il consolidamento dell'azione di sostegno del personale tecnico e amministrativo alle attività di didattica e di ricerca;
- Visto che il Piano della performance assegna annualmente a ciascuna struttura organizzativa di primo e secondo livello specifici obiettivi operativi, funzionali a contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici di Ateneo, a cui sono associati opportuni indicatori, relativi pesi e target di riferimento da utilizzare per rilevare il tasso di raggiungimento degli stessi;
- Visto che il personale tecnico-amministrativo apporta un contributo al Piano strategico che può essere misurato in termini di area di appartenenza, di periodo lavorato e di regime di impiego orario;

si conviene

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente accordo definisce i criteri di ripartizione del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione del personale tecnico amministrativo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.
2. Tali risorse vengono attribuite al personale appartenente alle aree Operatori, Collaboratori, Funzionari e Elevate professionalità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'anno di competenza delle risorse assegnate di cui al comma 1.
3. Le risorse non spettano al personale che:
 - a. abbia percepito nel medesimo anno di competenza compensi di cui all'art. 18 della Legge 109/1994 modificato dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 innovato con il D.Lgs. 50/2016 e all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (incentivi per funzioni tecniche) per un importo superiore a € 3.000 lordi;
 - b. abbia percepito nel medesimo anno di competenza compensi per conto terzi, sperimentazione farmaci e premialità commerciale derivante dalle quote conto terzi per un importo superiore a € 3.500 lordi.
4. A coloro che nel corso dell'anno di competenza siano incorsi in provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto verrà attribuito il 50% della quota spettante.

Art. 2 – Criteri di attribuzione della spesa

1. L'importo verrà attribuito al personale delle aree Operatori, Collaboratori, Funzionari ed Elevate Professionalità, in proporzione ai giorni lavorati. Ai fini del calcolo dei giorni lavorati, non saranno conteggiati i primi dieci giorni consecutivi di malattia, per ogni certificato e ogni assenza che abbia comportato una riduzione sullo stipendio.

LA
FF BA

2. L'importo verrà ripartito in correlazione alla performance organizzativa distinta per il 2022 e per il 2023, secondo le seguenti fasce di valutazione:
- a. 95 – 100: 100%
 - b. 85 – 94,99: 95%
 - c. 75 – 84,99: 85%
 - d. 0 – 74,99: 75%

Eventuali fondi residui saranno redistribuiti secondo gli stessi criteri.

L'importo verrà riproporzionato in base all'orario di lavoro: in caso di orario a tempo pieno, il coefficiente sarà pari a 1; in caso di tempo parziale, il coefficiente applicato sarà corrispondente alla percentuale di ore previste dal part time. Nel caso di modifica del contratto in corso d'anno, l'importo sarà calcolato anche in funzione dei mesi di durata per ciascuna tipologia.

Art. 3 – Liquidazione delle risorse

1. L'importo derivante dal suddetto riparto potrà essere liquidato nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo previsto per l'area di appartenenza. Nel caso venga superato detto limite l'importo in eccedenza verrà redistribuito tra gli aventi diritto.
2. Se l'importo da liquidare è inferiore a € 20 lordi, non si procede all'erogazione dell'importo e lo stesso verrà redistribuito tra gli aventi diritto.
3. L'importo erogato sarà soggetto ai contributi ai fini della pensione e alle ritenute erariali a carico del dipendente, oltre agli oneri previsti per legge.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e si applica a decorrere dall'anno 2024.

Letto, firmato e sottoscritto.

Brescia,

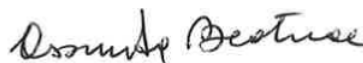
Per la delegazione di parte pubblica Francesco Castelli _____

Monica Bonfardini _____

Luigi Micello _____

Per la rappresentanza sindacale unitaria

(R.S.U.) Assunta Beatrice



Filc-CGIL Fabio Fornari



LA
FF BA

Federazione CISL Scuola, Università,
Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice

Assunta Beatrice

SNALS/CONFSAL

Laura Iannotti

Laura Iannotti

Ld
FF BA